

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via Giuseppe Lazzareschi n. 67
55016 PORCARI (LU)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI
POLICLORURO D'ALLUMINIO AL 18% COME
COAGULANTE PER IL TRATTAMENTO ACQUE
REFLUE

PERIODO DAL 1.06.2021 AL 31.05.2022

CIG 8705336E83

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Documento firmato da:
MATTEUCCI LORENZO
12.04.2021 10:21:35 UTC

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO STIMATO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di policlorigerato d'alluminio al 18% (più o meno 1) come coagulante per il trattamento acque reflue.

Il quantitativo stimato nell'anno è di 800.000 di kg ed è puramente indicativo e la stazione appaltante provvederà a pagare quanto effettivamente ordinato; si tratta pertanto di un contratto a misura e la ditta nulla potrà pretendere nel caso in cui il quantitativo indicato non venga completamente ordinato. L'importo stimato ammonta a complessivi euro 136.000,00 nel quale rientrano i **costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo** i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, di cui all'art 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni, i quali **dovranno essere pari a quanto indicato all'interno dell'art. 21 del presente Capitolato**. La stima è riferita alle singole voci, attinenti la sicurezza, desumibili dal DUVRI di cui all'art 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni (Vedi Allegato 1).

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 1.06.2021 al 31.05.2022. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di alcun preavviso. La ditta si impegna, a richiesta della stazione appaltante a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali nel caso in cui sia in corso la procedura per il nuovo affidamento e per il tempo necessario al suo completamento.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di durata annuale non è ammessa alcuna forma di adeguamento del prezzo e pertanto il prezzo offerto in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice mediante consegna con cisterna, porto franco presso la sede della stazione appaltante.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata, di norma, ogni quattro giorni naturali e consecutivi; di comune accordo tra il Capo impianto e il rappresentante della ditta appaltatrice sarà concordato un calendario di fornitura.

Nel caso in cui il giorno concordato coincidesse con una festività, si dovrà concordare la consegna in un giorno alternativo.

In caso di chiusura della ditta appaltatrice, la stessa dovrà comunicarlo con congruo preavviso e comunque dovrà organizzarsi per garantire al fornitore con le modalità ordinarie.

La ditta appaltatrice comunque si impegna a garantire alla stazione appaltante che la propria cisterna sia sempre con quantitativo di prodotto sufficiente a garantire il pieno e perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Il mancato rispetto del calendario comporta applicazione di penali e grave errore come esplicitato negli appositi articoli del presente capitolato.

La consegna deve avvenire nel pieno rispetto della normativa ADR; la ditta appaltatrice dovrà dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari a seguito dell'invio di idonea dichiarazione come in allegato.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;

- c) le mansioni di ciascun addetto impiegato per le prestazioni oggetto del contratto;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3.12.1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- impiegare personale in possesso delle abilitazioni per il trasporto in ADR.

L'Impresa si farà carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte.

In relazione al personale accedente alle aree oggetto dei lavori, l'Appaltatore dovrà indicare:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- numero libretto di lavoro, con luogo e data di rilascio;
- numero di iscrizione sul libro matricola dell'appaltatore;
- formazione e informazione nonché addestramento ricevuto.

Tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08, dovranno essere muniti di un **cartellino di riconoscimento** come previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione del proprio organico, l'Appaltatore avrà l'obbligo di trasmettere al Committente l'elenco aggiornato con indicazione per ciascun nuovo addetto dei dati di cui all'elenco che precede. Il Committente avrà facoltà di riservarsi in ordine alle variazioni dei nominativi comunicati dall'Appaltatore.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. La ditta deve assicurare che il prodotto fornito abbia le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di sicurezza presentata in sede di offerta e deve inviare alla Stazione Appaltante ogni aggiornamento *medio tempore* intervenuto della detta scheda. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento, di verificare la conformità del prodotto in ingresso relativamente alla concentrazione ed alle altre caratteristiche chimiche indicate nella scheda di sicurezza e nei relativi aggiornamenti;
- i. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice), con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 7 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa potrà essere riconosciuta una anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione, in conformità al disposto di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO e TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i beni forniti nel mese di riferimento.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fine mese fattura (per i mesi di agosto e dicembre al 15 del mese successivo), e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione dei buoni di acquisto che attestano la regolare esecuzione come indicato all'art. 22 del presente Capitolato.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura elettronica, da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle forniture indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, secondo cui *"in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei*

soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse)

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è vietata qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione, le cui funzioni saranno svolte dallo stesso RUP.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 13 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto sarà divenuto efficace, il responsabile del procedimento darà avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla

redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Cessate le cause della sospensione, deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 15 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, in conformità al comma 12 dell'art. 106 citato, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le dette prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo dovuto per esse.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo (*addendum*) al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 17 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 ivi compreso il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivante dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si stabilisce l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

Nel caso in cui la ditta vincitrice sia in possesso delle certificazioni di qualità previste nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la cauzione potrà essere ridotta nelle misure percentuali indicate nella citata disposizione.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o incerto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in cinque milioni di euro.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

In particolare nelle fasi di scarico dei prodotti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- ✓ Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200 x H110.

I costi derivanti da interferenze si possono quantificare nel modo seguente:

CODICE PREZIARIO	DESCRIZIONE	PREZZO CAD / ORA	QUANTITÀ	COSTO MINIMO MENSILE
TOS21_17.P05.001.004	Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 [1] ¹	€ 53,13742	4	€ 212,55
TOS21_17.P03.001.030	Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004	€ 2,45180	1	€ 2,45180
TOS21_17.P03.001.035	Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017.	€ 0,49233	1	€ 0,49233
TOS21_17.S08.002.002	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	€ 50,00000	0,17 (1h l'anno)	€ 4,16667

Fonte "Preziario lavori pubblici della Regione Toscana con riferimento alla Provincia di Lucca" relativo all'anno 2021

Note:

[1] Si riporta di seguito il titolo del capitolo relativo al Codice Regionale TOS21_17.N05 il quale si riferisce all'intero capitolo TOS21_17:

NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo,

ART. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto copia della propria Procedura interna di gestione/smaltimento dei rifiuti.

ART. 23– ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

Trattandosi di prestazioni continuative, viene emesso contestualmente al conferimento un buono d'acquisto che attesta la regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 24- RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna del materiale rispetto a quanto previsto nel calendario concordato	4	1 per mille per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto della concentrazione del principio attivo (per ogni infrazione)	6	€ 400,00
Mancato rispetto della normativa ADR (per ogni infrazione)	5	€ 100,00
Mancata presentazione dell'elenco del personale e numeri di telefono	5	€ 150,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

GRAVE ERRORE	Art. Capitolato
Mancata consegna del materiale tale da arrecare la chiusura dell'impianto	4
Mancato rispetto delle caratteristiche chimiche del prodotto indicate nella scheda tecnica di sicurezza	6
Mancata fornitura dei dispositivi di sicurezza ai dipendenti (dopo due infrazioni che hanno applicato la penale)	21
Mancato rispetto della normativa ADR (dopo due infrazioni che hanno applicato la penale)	5
Subappalto non autorizzato	17

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 26 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata in formato elettronico.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.

ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

All. 1 Richiesta documentazione normativa ADR – Fornitori di prodotti

All. 2 Dichiarazione di utilizzo di mezzi e di personale idoneo

All. 3 Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR – Fornitori di Prodotti

		Allegato 1	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 1
Titolo	Lettera richiesta documenti per qualifica fornitore		

Spett. Soc.

Oggetto: Richiesta documentazione normativa ADR – Fornitori di prodotti

In attuazione a quanto richiesto dalla normativa vigente in ambito di trasporto prodotti pericolosi (Normativa ADR) ed al fine di qualificare i ns. fornitori per garantire il rispetto della suddetta normativa, siamo a richiederVi la seguente documentazione:

- Nominativo del “Consulente per il trasporto di merci pericolose” della Vs. società e copia del certificato di formazione per i consulenti rilasciato dal ministero dei Trasporti.
- Dichiarazione di attuazione procedure e prassi atte a garantire l’esecuzione delle operazioni di movimentazione delle merci pericolose in conformità alle disposizioni dell’accordo ADR (All. 3 o vostro similare).

Vi informiamo, inoltre, che provvederemo ad aggiornare la documentazione in ns. possesso con frequenza triennale, salvo modifiche e/o integrazioni che Vi richiediamo di inviare.

Cogliamo, inoltre, l’occasione per informarVi che il Consulente per il trasporto di merci pericolose della ns. società è **Paola Ulivi** in possesso del certificato di formazione per i consulenti rilasciato dal Ministero dei trasporti n. C04278 di cui si allega copia.

Certi della Vs. disponibilità, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni e porgiamo distinti saluti.

Il Rup

Documento firmato da:
MATTEUCCI LORENZO
12.04.2021 10:23:32 UTC

		Allegato 1	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 1
Titolo	Lettera richiesta documenti per qualifica fornitore		

Mod. IT 933

**COMUNITÀ EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**

**CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA
SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
I (Italia) (Direttiva 96/35/CE)**


CERTIFICATO N. C04278

COGNOME: ULIVI

NO ME : PAOLA

DATA DI NASCITA: 24/02/1966

LUOGO DI NASCITA: FIRENZE (FI)

FIRMA DEL TITOLARE: 

VALIDO FINO AL 28/06/2011 PER LE IMPRESE DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE,
NONCHE' PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI CARICO O SCARICO
CONNESSE A TALE TRASPORTO:
SU STRADA, VALIDITA' CIRCOSCRITTA ALLE MERCI
CLASSE 2 (GAS)
CLASSE 1,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,9.9 (SOLIDI E LIQUIDI)

RILASCIATO DA: DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE

RINNOVATO FINO AL 28/06/2026 DA U.M.C. DI FIRENZE

FIRENZE, 27/01/2011

FIRMA:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze
Il Coordinatore delle Attività
Ing. Mario Albanese



		Allegato 2	
Redatto da:Ulivi Paola		Codice	All. 2
Titolo			

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____ P.IVA _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che, nell'ambito delle forniture effettuate alla ditta Committente
_____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____

- viene impiegato solamente personale appartenente alla propria ditta
- che suddetto personale risulta idoneo e qualificato ai sensi della Normativa ADR per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura
- che suddetto personale risulta idoneo e qualificato anche alla nuova normativa riguardante la Security.
- che il suddetto personale coincide con quanto comunicato alla Ditta Committente
- che i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività risultano idonei a quanto richiesto dalla normativa ADR e che vengono mantenuti tali nel corso dello svolgimento delle attività
- che i suddetti mezzi corrispondono a quanto comunicato alla Ditta Committente

In fede.

Il Rappresentante Legale

(timbro e firma)

		Allegato 3	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 3
Titolo	Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR Fornitori di prodotti		

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____ P.IVA _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, nell'ambito delle forniture effettuate alla (per conto della) ditta
Committente _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____

vengono definite ed attuate con regolarità le procedure e le prassi previste, così come individuate dalla normativa ADR, atte a garantire la esecuzione delle operazioni di movimentazione delle merci pericolose in conformità alle disposizioni dell'ADR stesso:

- Corretta classificazione delle merci
- Imballaggio in contenitori e/o GIR idoneamente omologati
- Corretta etichettatura dei colli
- Fornitura di schede di sicurezza compilate correttamente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate.
- Prassi per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate.
- Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico.
- Procedure di urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possono pregiudicare la sicurezza durante il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose.
- Procedure di verifica volte a garantire la presenza a bordo dei mezzi di trasporto dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro

		Allegato 3	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 3
Titolo	Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR Fornitori di prodotti		

conformità alle normative.

- Procedure per la verifica che il personale incaricato al trasporto e/o al carico e scarico di merci pericolose dispone di procedure di esecuzione ed istruzioni dettagliate.
- Procedure per l'addestramento e la sensibilizzazione del personale.
- Procedura e prassi per l'adeguamento alle nuove norme sulla Security così come stabilito al cap. 1.10 ADR
- Procedure per la scelta di fornitori, le quali tengono conto delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose.

In fede.

Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma)